



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile – Gruppo Fallimentare

riunito nella camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr.ssa Daniela Bruni	Presidente
dr.ssa Gabriella Zanon	Giudice relatore
dr.ssa Silvia Bianchi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso n.211/2019 presentato dal Commissario straordinario della BERNARDI GROUP SP.A. A SOCIO UNICO IN A.S. dott. Francesco Rinaldo De Agostini, rappresentato e difeso come in atti per la dichiarazione di insolvenza ex artt. 80 e ss. d.lgs. n.270/1999 della **SOCIETA' TINOS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**, in persona del liquidatore p.t., con sede legale in Padova (PD), Galleria Trieste n.6 (c. f. e p. iva 02594610301);

vista la sentenza n. 114/2019 del 12.9.2019 depositata il 18.9.2019 con cui questo Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza della **SOCIETA' TINOS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** nominando il dott. Francesco Rinaldo De Agostini quale Commissario giudiziale;

considerato che ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 270/99 "...Entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, il commissario giudiziale deposita delle cause dello stato di insolvenza e una valutazione motivata circa l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 27 ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Alla relazione sono allegati lo stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Nel medesimo termine indicato nel comma 1, il commissario giudiziale trasmette copia della relazione al Ministero dell'industria, depositando in cancelleria la prova dell'avvenuta ricezione”;



considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 270/99 “il Ministero dell'industria, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione del commissario giudiziale, deposita in cancelleria il proprio parere in ordine all'ammissione dell'impresa dichiarata insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria. Il tribunale provvede a norma dell'articolo 30 anche in mancanza del parere, se lo stesso non è depositato nel termine”;

vista la relazione ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n° 270 del 1999 depositata dal commissario giudiziale, dott. Francesco Rinaldo De Agostini, il 17.10.2019 e, dunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 28 cit.;

rilevato che la detta relazione è stata depositata presso il Ministero dello Sviluppo Economico in data 17.09.2019 e che quest'ultimo ha fatto pervenire in data 13.11.2019 e, dunque, nel termine di cui all'art. 25 cit. parere favorevole all'estensione della procedura di amministrazione straordinaria della Bernardi;

rilevato che nella citata relazione il Commissario giudiziale ha descritto le cause dello stato di insolvenza e ha espresso parere favorevole all'ammissione della società Tinos s.r.l. in liquidazione alla procedura di amministrazione straordinaria;

udita la relazione del Giudice relatore dott.ssa Gabriella Zanon;

considerato che ai sensi che dell' art. 81 del d.lgs. 270/99 “le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 27, ovvero quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura”;

ritenuto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 cit. comma 1 cit., poiché la società Tinos s.r.l. in liquidazione appartiene al gruppo di imprese di cui fa parte la Bernardi Group s.p.a. in quanto è controllata al 100% dalla predetta società, attualmente sottoposta alla “procedura madre” ed inoltre entrambe le società erano soggette ad una comune direzione;

ritenuto che pertanto in relazione a Tinos s.r.l. in liquidazione può certamente ritenersi integrato il presupposto di cui all'art. 80, lett. b), n. 3, del d. lgs. n. 270/99, che individua come «imprese del gruppo» le imprese che, per la



composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette ad una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre;

rilevato che la procedura di Amministrazione Straordinaria della Bernardi Group è tutt'ora in corso; rilevato che ai fini dell'estensione a Tinos s.r.l. in liquidazione della procedura di Amministrazione Straordinaria è irrilevante il possesso in capo alla stessa dei requisiti di cui all'art. 2 del d.lgs. 270/99;

ritenuto, in definitiva, che ricorrono le condizioni di cui all'art. 81 comma 2 cit. per l'estensione della procedura, avendo il Commissario Giudiziale evidenziato i numerosi collegamenti tra le società del gruppo che rendono opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza (cfr. pag. 37 e ss. della relazione cui integralmente si rimanda);

P.Q.M.

letti gli artt. 30, 32 e 80 e ss. del. D.lgs. 270/99

DICHIARA

l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti della SOCIETA' TINOS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore p.t., con sede legale in Padova (PD), Galleria Trieste n.6 (c. f. e p. iva 02594610301);

CONFERMA

l'affidamento della gestione dell'impresa al liquidatore dell'impresa fino alla nomina del Commissario Straordinario da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 35 e 38 d. lgs. 270/99

MANDA

la cancelleria per la comunicazione e la pubblicazione del presente decreto a norma di legge.

Venezia, 28 novembre 2019

Il Giudice rel. est.

Dott.ssa Gabriella Zanon

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Bruni



